



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato dell'8 febbraio 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2021

1. Mandato di arresto europeo: dubbi della Cassazione sull'impossibilità di rifiutare la consegna di stranieri extra Ue che abbiano effettiva residenza o dimora in Italia *
2. Energia rinnovabile: è legittima la norma sull'efficacia degli accordi con gli enti locali, stipulati prima del 3 ottobre 2010, che prevedono una compensazione patrimoniale per la tenuta degli impianti eolici?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 9 e del 10 febbraio 2021 e nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

**Con decreto del 4 febbraio 2021, la questione è stata rinviata, per la discussione, alla camera di consiglio del 10 marzo 2021*

Roma, 8 febbraio 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 4 febbraio 2021

UDIENZA PUBBLICA 10 FEBBRAIO 2021

IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI: PROVENTI ECONOMICI PATTUITI DAGLI OPERATORI CON GLI ENTI LOCALI PRIMA DELL'ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI

Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 3 ottobre 2010 - Previsione che i proventi restano acquisiti ai bilanci degli enti locali - Conservazione di piena efficacia degli accordi.

(R.O. 56, 57, 58 e 59/2020)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con quattro ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ove si prevede che i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore degli impianti per la produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, con gli enti locali sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti ai bilanci degli enti locali, con mantenimento di piena efficacia dei predetti accordi. Il rimettente afferma di condividere i dubbi di legittimità degli appellanti i quali, ricostruito il quadro normativo applicabile al settore, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, affermano l'esistenza, nell'ordinamento, del divieto di imporre misure compensative di carattere meramente patrimoniale quali condizioni per il rilascio di titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Secondo la prospettazione seguita dal rimettente (in particolar modo nelle ordinanze nn. 56 e 57) la disposizione censurata pare avere una portata generalizzata di sanatoria rispetto agli accordi che abbiano imposto ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, oneri di carattere esclusivamente economico. Un primo profilo di illegittimità della norma censurata viene ravvisato rispetto al parametro della ragionevolezza, ricavabile dall'articolo 3 della Costituzione, perché eccedendo le esigenze connesse all'obiettivo legittimo di adeguare, per il futuro, gli accordi contenenti misure compensative di carattere meramente patrimoniale dispone, per il passato, la sanatoria generalizzata e indiscriminata di accordi contrari alle linee guida e al sovraordinato articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003. La norma censurata appare, al rimettente, anche lesiva del diritto di azione, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, perché, prevedendo la conservazione dell'efficacia degli accordi, vanificherebbe l'utilità pratica dell'impugnativa contrattuale in relazione agli effetti della declaratoria di nullità delle clausole. Un ulteriore dubbio di illegittimità viene sollevato con riguardo alla violazione dei principi di separazione dei poteri e del giusto processo, per i quali si evocano rispettivamente gli articoli 3, 97, 101, 102 e 113 della Costituzione nonché gli articoli 111 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma censurata, contrasterebbe, inoltre, con il vincolo posto al legislatore ordinario dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione al rispetto degli obblighi internazionali, nel caso di specie assunti dall'Italia con il Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

cambiamenti climatici adottato l'11 dicembre 1997, di cui il decreto legislativo n. 387 del 2003 costituisce attuazione nell'ordinamento giuridico interno, per il tramite della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Per il giudice amministrativo la norma – tramutando un'attività di impresa, per la quale è previsto un atto autorizzatorio, in un rapporto di tipo concessorio - contrasterebbe anche con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'articolo 41 della Costituzione, in relazione ai principi generali regolatori del settore economico relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine viene prospettata la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e all'articolo 6 della CEDU in quanto la norma, in violazione dei principi di legalità e proporzionalità, determinerebbe una lesione del diritto di proprietà degli operatori economici e del loro legittimo affidamento sia rispetto alla restituzione degli importi versati in esecuzione di accordi di cui è contestata la validità, sia rispetto all'affidamento nel non dover corrispondere alcuna somma per la residua durata delle convenzioni.

Norme censurate

L. 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Comma 953.

953. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

CAMERA DI CONSIGLIO 10 FEBBRAIO 2021

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E RIFIUTO DELLA CONSEGNA DEL CITTADINO DI UNO STATO TERZO *

Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto facoltativo della consegna - Mancata previsione del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

(R.O. 102/2020)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

***Il Presidente della Corte costituzionale, sentito il Giudice relatore, considerato che il Consiglio dei ministri ha comunicato di aver approvato un decreto legislativo “per il compiuto adeguamento della normativa italiana alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’art. 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, ritenuto che tale sopravvenuta normativa potrebbe avere incidenza sulle questioni sollevate, con decreto del 4 febbraio 2021, ha disposto il rinvio della discussione del presente giudizio alla camera di consiglio del 10 marzo 2021.**

La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 18-*bis*, della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall’articolo 6, comma 5, lettera *b*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

La questione è incentrata sulla disposizione di cui all’articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *c*) della legge n. 69 del 2005.

La Corte rimettente muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 1, lettera *r*), della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. A seguito della sentenza della Corte costituzionale, osserva il giudice rimettente, il rifiuto è stato esteso, oltre che al soggetto avente cittadinanza italiana, anche al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che effettivamente dimorasse o risiedesse nello Stato italiano. Tale estensione, ricorda il rimettente, è stata, poi, recepita dal legislatore con la legge di delegazione europea n. 117 del 2019, la quale, inserendo l’articolo 18-*bis* nella legge n. 69 del 2005, ha confermato l’applicabilità del rifiuto di consegna *in executivis* nei confronti di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea che avessero fatto richiesta di scontare la pena in Italia, prevedendo il rifiuto come una mera facoltà. Ad avviso della Corte rimettente la disciplina censurata, nell’attuare la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, avrebbe, tuttavia, disatteso in parte la stessa, avendo indebitamente ristretto l’ambito soggettivo di consegna ai soli cittadini di Stati membri, nonostante, evidenzia la Corte rimettente, l’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro, non distingua tra cittadini di Stati membri o di Stati terzi. Il giudice rimettente richiama in proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia la quale ha stabilito che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere o no il rifiuto di consegna e che, tuttavia, una volta che abbiano deciso di prevederlo, sono tenuti a rispettare il principio del divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Ad avviso della Corte di Cassazione, quindi, la previsione censurata che limita ai cittadini europei il rifiuto di dare esecuzione al mandato di arresto europeo sarebbe in contrasto con l’obbligo di rispettare i vincoli di adeguamento all’ordinamento sovranazionale di cui agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi al di fuori della *ratio* della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002. Inoltre, l’esclusione del cittadino di Stato terzo dalla facoltà di scontare la pena nello Stato in cui si è stabilmente radicato, secondo il giudice *a quo*, non consentirebbe di perseguirne la



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

risocializzazione attraverso la conservazione dei legami familiari e sociali durante la fase di esecuzione della pena, in una prospettiva orientata all'attuazione della finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte rimettente denuncia, poi, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento, in quanto la restrizione della nozione di persona ricercata alle sole figure del cittadino italiano e di altro Stato dell'Unione europea vale solo per il mandato di arresto europeo cosiddetto esecutivo, previsto nell'articolo 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, e non anche per il mandato di arresto europeo cosiddetto processuale, previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della medesima legge, il quale consente al cittadino italiano o al residente in Italia, anche se cittadino di Stato terzo, di rimanere in Italia ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Infine, il giudice rimettente denuncia una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'articolo 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, oltre che agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Norme censurate

L. 22 aprile 2005, n. 69.

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Art. 18-bis. Motivi di rifiuto facoltativo della consegna.

1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:

- a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
 - c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.
-